



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/33/0682

Roma, 14.02.17

OGGETTO: Errore di calcolo della percentuale della base pensionabile per il personale della Polizia di Stato arruolato negli anni 1981, 1982, 1983.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-M.P.-P.N.F.D.)	=ROMA=

Recentemente è stata portata all'attenzione di questa Amministrazione una disparità di trattamento tra il personale della Polizia di Stato e gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri arruolatisi negli anni dal 1981 al 1983, relativa all'applicazione della percentuale di calcolo della pensionabile.

Al riguardo è stata interessata la Direzione Centrale per le Risorse Umane che ha riferito che la questione risulta ad oggi all'esame della Direzione Centrale dell'INPS, che ha sollevato talune perplessità nella applicazione della norma da parte di una Sede Periferica dell'Istituto Previdenziale, la quale ha effettivamente ricalcolato la pensione di un appartenente all'Arma dei Carabinieri.

Preliminarmente, è stato riferito che le aliquote pensionistiche sono delle percentuali stabilite dalla legge cui rapportare le retribuzioni al fine di determinare un importo di pensione. Il legislatore ha previsto che per ogni anno di servizio si computa una percentuale del 2,33%, fino ad arrivare al 35% al 15° anno. Dal 15° al 20° opera, invece, una percentuale del 1,8%. Fino ad arrivare al 44% del 20° anno.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Il legislatore del 1973 (T.U. pensioni n. 1092, art. 54, comma 1) ha previsto, come agevolazione, che il personale militare che cessava tra i 15 e i 20 anni aveva come riferimento la percentuale massima del 44% (=20 anni).

La fattispecie che ha generato il contenzioso non ricade, tuttavia, nell'applicazione dell'art. 54, 1° comma del citato T.U., dal momento che l'interessato risulta cessato con un'anzianità contributiva superiore ai 35 anni e non con un servizio utile tra i 15 e i 20 anni.

In ogni caso, è stato rappresentato che la normativa richiamata (art. 54, 1° comma del T.U. 1092/1973) non si applica al personale della Polizia di Stato, in quanto norma militare per la quale non è stata espressamente prevista l'estensione con norma ad hoc.

In conclusione, la citata Direzione Centrale è dell'avviso che sia necessario attendere le determinazioni definitive dell'INPS, al fine di una compiuta valutazione della fattispecie.

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Tommaso Ricciardi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

U W

APPUNTO
PER IL SIGNOR VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE
DELLE FORZE DI POLIZIA

SINTESI:

SIAP- Errore di calcolo della percentuale della base pensionabile per il personale della Polizia di Stato arruolato negli anni 1981, 1982, 1983.

Risposta.

La questione posta all'attenzione da parte della O.S. SIAP risulta ad oggi all'esame della Direzione Centrale dell'INPS che ha sollevato talune perplessità nella applicazione della norma da parte di una Sede Periferica dell'Istituto Previdenziale che ha effettivamente ricalcolato la pensione di un appartenente all'Arma dei Carabinieri.

In via preliminare, si rappresenta che le aliquote pensionistiche sono delle percentuali stabilite dalla legge cui rapportare le retribuzioni al fine di determinare un importo di pensione. Il legislatore ha previsto che per ogni anno di servizio si computa una percentuale del 2,33% fino ad arrivare al 35% al 15° anno. Dal 15° al 20° opera, invece, una percentuale dell'1,8%. Fino ad arrivare al 44% del 20° anno.

Il legislatore del 1973 (T.U. pensioni n. 1092 art. 54 comma 1) ha previsto, come agevolazione, che il personale militare che cessava tra i 15 e i 20 anni aveva come riferimento la percentuale massima del 44% (= a 20 anni).

La fattispecie che ha generato il contenzioso non ricade, tuttavia, nell'applicazione dell'art. 54, 1° comma del citato T.U., dal momento che l'interessato cui fa riferimento l'O.S., risulta cessato con una anzianità contributiva superiore ai 35 anni e non con un servizio utile tra i 15 e i 20 anni.

Inoltre, come osservato dalla stessa O.S. SIAP, in ogni caso la normativa richiamata (art. 54 1° comma del T.U. 1092/1973) non si applica al personale della Polizia di Stato in quanto norma militare per la quale non è stata espressamente prevista l'estensione con norma ad hoc.

In conclusione, si reputa necessario attendere le determinazioni definitive dell'INPS al fine di una compiuta valutazione della fattispecie.

Roma, 24 gennaio 2017

Mario Pappalardo



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale

Prot. N. 07.SG/17

Roma, 20 gennaio 2017

Oggetto: Errore di calcolo della percentuale della base pensionabile per il personale della Polizia di Stato arruolato negli anni 1981, 1982, 1983.

Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della P.S.
Pref. Franco Gabrielli
ROMA


23/1
/4

Signor Prefetto,

è stato rilevato da questa Segreteria Nazionale una disparità di trattamento tra il personale della Polizia di Stato e gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri arruolatisi negli anni dal 1981 al 1983, relativo all'applicazione della percentuale di calcolo della base pensionabile.

In premessa, siamo venuti a conoscenza che un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza, nell'anno 2013 ha lamentato un'erronea applicazione della percentuale necessaria per la formazione della base pensionabile della propria pensione, calcolata al 35 % anziché al 44%. In considerazione delle mancate risposte dell'INPS, presentava ricorso alla Corte dei Conti, per salvaguardare i propri diritti.

Il ricorrente richiamava a fondamento delle sue doglianze, alcune fonti normative che fissano le percentuali di calcolo della base pensionabile – DPR 1092/73 art 54 e circolare INPDAP n. 22 del 18.09.2009. L'INPS senza attendere il giudizio della Corte dei Conti, nel dicembre 2016 accoglieva la legittima richiesta avanzata dall'ex dipendente dell'Arma dei Carabinieri, adeguandogli il trattamento pensionistico a seguito dell'applicazione del 44% della base pensionabile, anziché del 35%. Ci viene riferito che, la scelta operata dall'istituto previdenziale ha portato al conseguente adeguamento dei ricalcoli pensionistici di tutto il personale militare del Comparto Difesa che al 31 dicembre 1995 aveva maturato non meno di 15 anni di servizio e non più di 20 anni. L'errore di calcolo della percentuale che andava applicata, se non rilevato avrebbe causato un danno al sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, pari alla diminuzione della propria pensione tra i 150 euro e i 250 euro mensili. Ciò detto, prima del ricorso in argomento, l'applicazione della base pensionabile veniva calcolato per il personale militare del Comparto Difesa al 35 % in forza dell'articolo 44 del DPR 1092/73.



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale

Con nota INPDAP, del 23 marzo 2005 circolare n. 6, diretta e condivisa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza con oggetto "gestione delle attività pensionistiche del personale della Polizia di stato", la Polizia di Stato viene considerata un'amministrazione civile ad ordinamento speciale ma detta nota puntualizza che, il personale è destinatario in tema di materia pensionistica delle normative dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato, **oltre che delle norme speciali che riguardano esclusivamente le Forze di Polizia o il personale militare.**


Per quanto sopra rappresentato appare chiaro, che mentre al personale della Polizia di Stato assunto negli anni 1981, 1982, 1983, in ragione della circolare su citata il calcolo dell'aliquota di rendimento per la formazione della base pensionabile viene applicata al 35%, al personale militare dopo il citato ricorso, viene applicata quella del 44%.

Signor Prefetto, considerata la delicatezza della materia e il valore di quanto segnalato, si rende necessaria un'urgente verifica e un puntuale riscontro da parte degli uffici competenti del Dipartimento della PS, al fine di rendere omogeneo ed equo il trattamento pensionistico del personale del Comparto Sicurezza con quello della Difesa, come previsto dalle normative e dalla sottoscrizione degli accordi sindacali vigenti.

Nell'attesa di riscontri si porgono deferenti saluti.

Il Segretario Generale

TIANI
Tian



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VICE CAPO DELLA POLIZIA PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

APPUNTO PER IL SIG. CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SINTESI:

Errore di calcolo della percentuale della base pensionabile per il personale della Polizia di Stato arruolato negli anni 1981, 1982, 1983.

Con nota del 20 gennaio u.s., l'Organizzazione Sindacale SIAP ha segnalato l'errore di calcolo della percentuale della base pensionabile per il personale della Polizia di Stato arruolato negli anni 1981, 1982, 1983.

Al riguardo, dagli approfondimenti condotti presso i competenti Uffici della Direzione Centrale per le Risorse Umane risulta che la questione in oggetto è, ad oggi, all'esame della Direzione Centrale dell'INPS che ha sollevato talune perplessità nella applicazione della norma da parte di una Sede periferica dell'Istituto previdenziale che ha effettivamente ricalcolato la pensione di un appartenente all'Arma dei Carabinieri, applicando la percentuale massima del 44% (= a 20 anni), in ossequio all'art. 54, comma 1, del T.U 1092/1973.

Ciò premesso, si rappresenta che, come peraltro osservato dalla stessa Organizzazione Sindacale SIAP, la normativa succitata non si applica al personale della Polizia di Stato in quanto norma militare per la quale non è stata espressamente prevista l'estensione con norma ad hoc.

In conclusione, si reputa necessario attendere le determinazioni definitive dell'INPS al fine di una compiuta valutazione della fattispecie.

Pertanto, ove la S.V. sia di concorde avviso, verrà interessato l'Ufficio Relazioni Sindacali che provvederà a comunicare all'Organizzazione Sindacale SIAP quanto compiutamente approfondito.

Roma, 9 febbraio 2017

F.to Piantedosi





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA, 09/02/2017

VICE CAPO POLIZIA
COORDINAMENTO PIANTEDOSI

*Visti apposti

10/02/2017 Uscita CAPO POLIZIA DIRETTORE GENERALE PS F.GABRIELLI
10/02/2017 Entrata CAPO POLIZIA DIRETTORE GENERALE PS F.GABRIELLI

Decretazione:

10/02/2017 20:06

Uffici decretati:

VICE CAPO POLIZIA - COORD FF.PP.

Determinazione: Concorde

CAPO POLIZIA DIRETTORE
GENERALE PS F.GABRIELLI

